

## STATUTO

### GIOCONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA CARDUCCI  
1^ TRAVERSA SNC  
Numero REA: AV - 89752  
Codice fiscale: 00228360640  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 15-02-2017 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" all'atto del 7 febbraio 2017 Racc. n. 25.773 =====

===== STATUTO =====

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA  
DELLA SOCIETA' =====

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata  
"GIOCONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e  
delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in  
materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-  
tibili con la disciplina cooperativistica. =====

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Avellino, al-  
l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente  
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter  
delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune  
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-  
terà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-  
primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-  
lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,  
mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-  
l'assemblea dei soci. =====

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-  
cembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o  
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei

soci. =====

**ARTICOLO 3** - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. =====

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento nonché ai servizi rivolti verso le persone anziane. =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-

dizioni economiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: =====

A) Svolgere attività socio assistenziali, socio sanitarie sia per conto proprio che per conto di terzi; =====

B) Effettuare attività di servizi mediante appalti con private imprese ed enti pubblici. =====

C) Gestione di un centro di rieducazione motoria per l'inserimento scolastico, per lo svolgimento dell'attività di assistenza, per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa; =====

- gestione e locazione di poliambulatori specialistici, centri di fisioterapia, di centri di fisiochinesiterapia, centri specialistici di assistenza geriatrica, gerontologia e riabilitativa per anziani, centri di riabilitazione motoria, gabinetti di analisi chimico-cliniche e radioimmunologiche, cen-

tri di radiologia, case di cura per attività medico-chirurgiche; =====

- gestione di strutture sanitarie e socio/sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale: presidi di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; presidi per la tutela della salute mentale: centri diurni psichiatrici, day hospital psichiatrici e strutture residenziali psichiatriche; strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti e alcolisti; residenze sanitarie assistenziali; centri residenziali per cure palliative; centri finalizzati al recupero di persone affette da gioco d'azzardo patologico; centri per la prevenzione e cura dei disturbi alimentari; =====

- gestione di strutture socio-assistenziali a ciclo diurno e/o residenziale; =====

- gestione di strutture a dimensione familiare e comunitaria come comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa rifugio per donne vittime di tratta; =====

- gestione di comunità alloggio per anziani, di centro sociale polifunzionale per anziani, di casa-albergo per anziani, di comunità tutelare per non autosufficienti, di gruppo-ap-

partamento per anziani; =====

- gestione di centro sociale polifunzionale per disabili,  
gruppo appartamento per disabili, comunità alloggio per disa-  
bili; =====

- gestione di alberghi con annessa ristorazione, con partico-  
lare riguardo ad ospiti della terza età, gestione di attività  
alberghiera, di casa vacanza, di country house, di agrituri-  
smo, di impianti termali; =====

- l'acquisto, la vendita, la locazione di beni immobili, in  
particolare di terreni per civili abitazioni ed edifici de-  
stinati a settore terziario. =====

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità  
con l'esclusione di ogni finalità speculativa. =====

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa  
potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o uti-  
li per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e  
nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti  
ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubbli-  
ci e privati. =====

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di  
risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci-  
plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti  
sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai  
fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-  
l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della

Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge  
31 gennaio 1992 n. 59. =====

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le  
modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione  
dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992  
n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.  
385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. =====

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento  
degli scopi sociali: =====

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-  
mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non  
prevalente e non nei confronti del pubblico; =====
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non  
nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia  
natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi a-  
naloghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio  
oggetto sociale; =====
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento  
dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,  
fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a fa-  
vore di terzi. =====

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-  
ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-  
tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-  
fessionali. =====

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. =====

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====

## TITOLO II - SOCI =====

### CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE =====

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. =====

Possano essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. =====

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di

Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. =====

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. =====

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. =====

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. =====

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. =====

**ARTICOLO 5** - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando: =====

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; =====

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo

statuto della società nonchè alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni. =

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale; =====

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea; =====

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento. =====

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-

ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. =====

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

I soci cooperatori sono obbligati: =====

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi; =====
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; =====
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; =====
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

## CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE

SOTTOSTANTI =====

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. =====

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. =====

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: =====

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; =
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato; =====
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società; =====
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; =====
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; =====
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. =====

**ARTICOLO 9** - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). =====

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. =====

**ARTICOLO 10** - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. =====

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-

l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. =====

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. =====

**ARTICOLO 11** - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile. =====

**ARTICOLO 12** - Le quote sono sempre nominative. =====  
Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. =====  
Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. =====

### TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE =====

#### CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO =====

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito: =====

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; =====
- b) dalla riserva legale; =====
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote; =====
- d) dalla riserva straordinaria; =====
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; =====

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. =

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. =====

#### TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI =====

##### CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI =====

#### ARTICOLO 14 - Sono organi della società: =====

L'Assemblea dei Soci; =====

L'organo amministrativo; =====

il Sindaco Unico; =====

##### CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. =====

L'assemblea è costituita da tutti i soci. =====

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed al Sindaco Unico ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telex o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed al Sindaco Unico ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale. =====

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e il Sindaco Unico, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e il Sindaco Unico, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. =====

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. =====

**DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO.** Hanno diritto di voto in as-

semblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. =====

**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA.** I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci. =====

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. =====

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

**COMPETENZE.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-

presentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci  
sottopongono alla loro approvazione. =====

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di: ===

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale  
ed eventualmente il bilancio preventivo; =====

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e  
sulla copertura delle perdite; =====

c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, del  
Sindaco Unico e del revisore; =====

d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli  
Amministratori per la loro attività e determinare il compenso  
annuale del Sindaco Unico e del revisore; =====

e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,  
del Sindaco Unico e del revisore; =====

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente  
accantonati per fini di mutualità; =====

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; =====

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,  
con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte  
dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,  
nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il  
programma di mobilità; =====

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal  
Consiglio; =====

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società; =====

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; =====

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; =====

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società; =====

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. =====

**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto. =====

**VERBALIZZAZIONE.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario

o dal Notaio. =====

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

### CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO =====

**ARTICOLO 16** - La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a sette, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato. =====

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. =====

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. =====

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i

soci cooperatori. =====

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-  
stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la  
maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-  
ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-  
ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.. =====

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti  
in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-  
re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i  
quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-  
ro nomina. =====

**ARTICOLO 17** - L'organo amministrativo è investito dei più am-  
pi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-  
cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga  
opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non  
siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto at-  
tribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. ==

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-  
ri della società per determinati atti o categorie di atti. ===

**ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Il Consiglio di  
Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se  
del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già  
provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del  
Consiglio stesso. =====

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè

in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dal Sindaco Unico o dal revisore, se nominati. =====

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed al Sindaco Unico o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. =====

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed il Sindaco Unico o il revisore, se nominati. =====

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che: =====

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati

della votazione; =====

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. =====

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

ARTICOLO 19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del

Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità. =====

**ARTICOLO 20** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. =====

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. =====

**CAPO IV - SINDACO UNICO** =====

**ARTICOLO 21** - La nomina del Sindaco Unico è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. =====

Il Sindaco Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il Sindaco Unico è nominato dai soci ed a lui si applicano le

disposizioni di legge. =====

Non può essere nominato alla carica di Sindaco Unico, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. =====

Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. =====

Il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. =====

**ARTICOLO 22** - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Sindaco Unico tutte le disposizioni previste in materia di Sindaco Unico della società a responsabilità limitata. =====

**CAPO V - REVISORE** =====

**ARTICOLO 23** - In alternativa al Sindaco Unico, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-

la data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Sindaco Unico. =====  
Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C. =====

**TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI** =====

**CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE** =====

**ARTICOLO 24** - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. =====

**ARTICOLO 25** - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal

successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e  
sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla  
legge; =====

b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo  
sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti  
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-  
io 1992, n. 59; =====

d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che  
verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in o-  
gni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,  
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-  
mente versato; =====

e) a riserva straordinaria; =====

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto  
per legge; =====

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-  
stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-  
ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. =====

## CAPO II - RISTORNI =====

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel  
bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo  
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-

zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa. =====

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci. =====

#### **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====**

**ARTICOLO 27** - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge. =====

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. =====

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-

le. =====

**TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE =====**

**ARTICOLO 28** - In conformità dell'art. 2514 C.C.: =====

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-  
ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-  
li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-  
pitale effettivamente versato. =====

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in  
sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due  
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. ===

- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori. =====

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la  
devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto  
il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai  
fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della  
cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. ===  
Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-  
te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. =====

**TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO =====**

**ARTICOLO 29** - Il funzionamento della Cooperativa è discipli-  
nato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'or-  
gano amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci  
con le maggioranze previste dal presente Statuto. =====

**TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====**

**ARTICOLO 30** - Tutte le controversie che dovessero insorgere

tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaco Unico ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino. =====

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7. =====

#### **TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE =====**

**ARTICOLO 31** - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. =====

In originale firmato: =====

MELAGRANO Bernardino - Vito Antonio SANGIUOLO (Notaio). =====

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO  
CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO  
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI  
DELL'ART. 26 COMMA 3 D.P.R. 445-2000  
CHE SI TRASMETTE AT USO REGISTRO IMPRESE

"  
ASSOLTO AI SENSI DEL REGISTRO  
22.2.2007, MEDIANTE M.U.I."